

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 12 - numero 2351 di mercoledì 10 marzo 2010

### Un manuale per videoterminalisti e medici competenti

*L'Inail ha aggiornato al D.Lgs. 81/08 il manuale dedicato al medico competente e agli addetti ai videoterminali. I fattori di rischio per i videoterminalisti, i compiti del medico competente e l'importanza del coinvolgimento dei lavoratori.*

google\_ad\_client

L'uso professionale dei videoterminali (VDT) si è diffuso notevolmente in questi anni in molti settori del mondo lavorativo, in particolare quelli più strettamente collegati al terziario.

Questa diffusione non è stata tuttavia sempre accompagnata da un'adeguata attenzione a tutti i problemi, non solo di carattere sanitario, correlati all'uso di queste attrezzature di lavoro.

Per favorire questa attenzione già nel 2002 la Sovrintendenza Medica Generale dell'Inail aveva realizzato un manuale specifico che è stato recentemente aggiornato: "Il Medico Competente e gli Addetti ai Videoterminali".

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <div"></div"></table"></div">

--- L'articolo continua dopo la pubblicità ---

L'aggiornamento si è reso necessario alla luce dell'emanazione delle nuove normative sulla prevenzione sui luoghi di lavoro, introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 e in parte modificate dal D.Lgs. 106/2009: normative che hanno apportato qualche novità riguardo la sorveglianza sanitaria e il giudizio di idoneità.

Il manuale - dopo un excursus storico sulla normativa in materia - è dedicato nella prima parte (fattori di rischio) a tutti coloro che operano al videoterminale e nella seconda parte al Medico Competente, il quale ha un ruolo fondamentale per la prevenzione del rischio da videoterminali.

#### Fattori di rischio

In riferimento alle attuali conoscenze relative agli "effetti patologici legati all'uso del videoterminale, numerose indagini cliniche ed epidemiologiche svolte negli ultimi anni" hanno evidenziato che i **principali sintomi attribuibili al lavoro ai VDT** possono essere rapportati a quattro gruppi:

- "disturbi visivi;
- disturbi muscolo-scheletrici;
- disturbi psicosomatici;
- quadri cutanei di tipo irritativo e/o allergico".

Se relativamente ai **disturbi visivi** il documento afferma che "sulla base dei numerosi e autorevoli studi effettuati al riguardo", non esiste "alcuna evidenza di danni permanenti dell'apparato visivo nei lavoratori addetti all'uso di VDT", risulta tuttavia accertato che l'uso di VDT, "così come tutti i lavori che sottopongono a sforzo eccessivo e prolungato l'apparato visivo, provoca la comparsa di **affaticamento visivo** (astenopia), tra l'altro completamente e rapidamente reversibile".

L' astenopia, ricordiamo, è caratterizzata da sintomi quali "annebbiamento della vista durante il lavoro, perdita del fuoco nella visione lontana dopo il lavoro, cefalea, a volte diplopia durante il lavoro, cefalea anche lontano dal lavoro, sfarfallio dell'immagine, aloni colorati o visione rosata, lacrimazione o secchezza, sensazione di sabbia sotto le palpebre, bruciore, fotofobia etc.". La più alta incidenza di astenopia si trova nei soggetti miopi, astigmatici ed ipermetropi e "maggiormente colpiti sono soggetti di sesso femminile tra la terza e la quinta decade di vita".

I **disturbi muscolo-scheletrici** sono invece "caratterizzati da dolori, rigidità e parestesie localizzati per lo più alle braccia, in particolare ai polsi e alle dita, al collo, alla schiena, alle gambe e alle estremità": questi sintomi possono dipendere da "posture

fisse prolungate e spesso non corrette a causa dell'inadeguatezza del posto di lavoro: sedile troppo basso, anomala dislocazione dello schermo rispetto agli occhi, etc."

Altri disturbi, come abbiamo visto, possono essere di tipo **psicosomatico** ( cefalea, dispepsia, insonnia, ...) o di tipo **cutaneo** con "le caratteristiche delle dermatiti da contatto, irritative o allergiche".

Nella parte relativa ai fattori di rischio il manuale riporta anche alcune indicazioni, fornite dal Decreto del Ministero del Lavoro e Ministero della Sanità del 2 ottobre 2000, per fugare "paure che in passato si erano diffuse relativamente all'uso dei videoterminali":

Va chiarito, preliminarmente, che tutti gli studi e le indagini epidemiologiche sinora svolti portano ad escludere, per i videoterminali, rischi specifici derivanti da radiazioni, ionizzanti e non ionizzanti, sia a carico dell'operatore sia della prole. In particolare, nei posti di lavoro con videoterminale le radiazioni ionizzanti si mantengono a livelli rilevabili nei comuni ambienti di vita e di lavoro.

Per quanto si riferisce ai campi elettromagnetici, la presenza della marcatura CE sul videoterminale comporta che tali campi siano mantenuti al di sotto dei limiti raccomandati e riscontrabili nei comuni ambienti di vita ove sono utilizzate apparecchiature elettriche e televisive.

<table" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <div">

### **Sorveglianza sanitaria**

In maniera molto sintetica si possono dividere i compiti del medico competente in **tre parti**:

- una **parte istruttoria** che prevede la raccolta delle informazioni, la valutazione delle stesse informazioni e la programmazione dell'intervento sanitario.
- una **parte operativa**;
- una **parte organizzativa**.

In particolare la parte operativa si compone di numerosi adempimenti, evidenziati in particolare dall'art. 25 del D.Lgs. 81/2008, che "possono essere sintetizzati nei seguenti punti:

- la visita degli ambienti di lavoro;
- l'effettuazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici, con la compilazione delle cartelle sanitarie e dei rischi;
- l'effettuazione di visite specialistiche (visite oculistiche, ortopediche, etc.), la prescrizione di esami integrativi ;
- i giudizi di idoneità per il datore di lavoro;
- la relazione per il lavoratore con il giudizio di idoneità;
- comunicazione, in forma anonima e collettiva, al rappresentante dei lavoratori, delle risultanze della sorveglianza sanitaria;
- gli obblighi medico - legali (referto all'autorità giudiziaria, segnalazione all'organo di vigilanza territorialmente competente e all'Ispettorato del lavoro, certificato di malattia professionale);
- le comunicazioni al medico curante;
- la compilazione della relazione periodica relativa all'attività di sorveglianza sanitaria effettuata;
- la formazione/informazione".

Mentre la parte organizzativa comprende, ad esempio:

- la collaborazione con il datore di lavoro nell'organizzazione del primo soccorso;
- la partecipazione alla riunione periodica annuale.

Il manuale, che riporta interamente il testo dell'allegato XXXIV del D.Lgs. 81/2008 dedicato ai videoterminali, ricorda infine che per l'addetto al videoterminale "**bisognerà intervenire con la dovuta formazione e gli idonei supporti**" e sarà necessario:

- "il coinvolgimento dell'operatore;
- la formazione iniziale e permanente;
- il supporto logistico;
- il controllo e la verifica dell'attività svolta e dei risultati della formazione".

In particolare i lavoratori, anche se in maniera informale, dovranno essere coinvolti nelle seguenti attività:

- formazione professionale;
- progettazione e/o acquisto dei programmi con i quali devono lavorare;
- progettazione dell'ambiente e del posto di lavoro;
- organizzazione dell'attività lavorativa.

L'**indice** del manuale:

Prefazione  
Premessa

- Excursus storico sulla normativa
- Fattori di Rischio
- Sorveglianza sanitaria
- Informazione formazione

Inail, "[Il Medico Competente e gli Addetti ai Videoterminali](#)", versione febbraio 2010, a cura della Sovrintendenza Medica Generale (formato PDF, 483 kB).

Tiziano Menduto

</div"></table">



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)